

Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali	2
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	2

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe	2
Art. 4 - Esenzioni	3
Art. 5 - Agevolazioni	5
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	6
Art. 7 - Termini di versamento	6
Art. 8 - Termini di decadenza	7
Art. 9 - Importi di modico valore	7
Art. 10 - Arrotondamento	7

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 – Responsabile del procedimento	8
Art. 12 – Modalità di Riscossione	8
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	8
Art. 14 – Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta	9
Art. 15 – Controlli	9
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità	9

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente	9
Art. 18 - Avviso d'Accertamento	10
Art. 19 – Interessi	10
Art. 20 – Sanzioni	10
Art. 21 - Riscossione coattiva	11
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente	11
Art. 23 - Dilazioni di pagamento	11
Art. 24 - Diritto di Interpello	12
Art. 25 - Autotutela	12

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Contenzioso	13
Art. 27 - Norme finali	13
Art. 28 - Norme abrogate	13
Art. 29 - Entrata in vigore	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la Provincia di Pordenone istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.

2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione al P.R.A.

2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono l'acquirente del veicolo, ai sensi Codice della Strada art. 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.

4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dal comma 39 dell'art. 17 della Legge 27 dicembre 1997 e dal D.M. 27 novembre 1998 n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 1 lett d) del presente Regolamento.

6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.

2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate sino ad un massimo del trenta per cento.

3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

7. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e all'ente che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza.

8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato	Ai sensi dell'art. 8, Legge 27/12/1997 n. 449 e art 1 comma 3 DM 435/98.
b) Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO (che sia intestatario o meno del veicolo)	Ai sensi dell'art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449 e art. 1 comma 3 del DM 435/98.
c) Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato	Ai sensi dell'art. 30, comma 7, Legge n.388/2000.
d) Soggetto Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	Ai sensi dell'art 30, comma 7, Legge n.388/2000.
e) Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita	Ai sensi dell'art 56, comma 6, D.Lgs.446/1997.
f) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE che non eccedono euro 1.032,91	Ai sensi dell'art 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000.
g) Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE nei confronti di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	Ai sensi art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 e Circolare 49/E 17/04/2000.
h) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, per atti connessi alla loro attività e per le operazioni relative a trascrizioni di veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o di legato a loro favore	Ai sensi dell'art. 8 comma 1 e comma 2 della Legge 11/8/ 1991, n. 266– Circ. 49/E 17/04/2000.
i) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di SEPARAZIONE TRA I CONIUGI	Ai sensi dell'art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74- Circolare 49/E 17/04/2000.
l) TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETÀ DI CAPITALI effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti	Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000.
m) le operazioni di acquisto effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di	Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 460/1997.

utilità sociale) di cui all'art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460	
---	--

n) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB)	Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Dlgs 207/2001.
---	---

Nei casi di cui ai punti a – b – c – d del presente articolo, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

2. Si applica all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla legge.

Art. 5 – Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli, l'imposta è dovuta nelle misure specificamente indicate:

a) Autoveicoli muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi destinati a servire detti veicoli) semprechè NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE	misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.
b) RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili	misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.
c) Per gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all'estero scontano il pagamento dell'IPT	in misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, D.Lgs 446/1997.
d) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.	Nella misura prevista dall'art. 63, commi 1,2 e 3 Legge 21 novembre 2000 N. 342 .

2. L'imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai	Nella misura del 10% della tariffa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998. (Riduzione del 90% della tariffa base
---	---

famigliari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 M. 72..	approvata D.M. 435/1998).
Nei casi di modifica o cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata	nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 comprensiva dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Provincia ai sensi dell'art 56 comma 2 D.lgs 446/97.
Nei casi di fusioni , incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.	nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 comprensiva dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Provincia ai sensi dell'art 56 comma 2 D.lgs 446/97.
Costituzione di società con contestuale conferimento in Azienda da parte dell'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 25 della L.146 del 08/05/1998 .	nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 comprensiva dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Provincia ai sensi dell'art 56 comma 2 D.lgs 446/97.
Nei casi di successione ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata	nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 comprensiva dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Provincia ai sensi dell'art 56 comma 2 D.lgs 446/97.

3. Si applica ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia.

3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d'acquisto o, nel caso di veicoli

provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello di versamento dell'IVA o copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra UE.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione .

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad **euro 12,00** euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 - Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

2. Il Dirigente del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Modalità di Riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.

2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.

Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.

2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge m28/07/1961 N. 770.

3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.

4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.

6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.

7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con i pacchetti applicativi definiti in convenzione .

Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti.

Art. 15 - Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento .

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI – RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

- Richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
- Versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso: in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

Art. 18 - Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A..

Art. 19 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 - Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

2. La sanzione è dovuta:

- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:

a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.

b) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

c) La Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

pagamento effettuato entro	Sanzione effettiva
• 30 giorni dalla scadenza	3,75%

• 1 anno dalla scadenza	6%
-------------------------	----

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) durata massima della rateazione contenuta in dodici mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.

2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 25 - Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:

- a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d' ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992.

Art. 27 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 28 – Norme abrogate

1. Dal 1 gennaio 2009 è abrogato il Precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 22/12/1998, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/04/199 e n. 5 del 24/02/2000.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano con decorrenza 1 gennaio 2009.